

## II

(Atti non legislativi)

## ACCORDI INTERNAZIONALI

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2010

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles**

(2010/814/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 ottobre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1562/2006, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles <sup>(1)</sup> (in prosieguo: «l'accordo di partenariato»).
- (2) All'accordo di partenariato è accluso un protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato (in prosieguo: «il precedente protocollo»). Il precedente protocollo giunge a scadenza il 17 gennaio 2011.
- (3) L'Unione ha negoziato con la Repubblica delle Seychelles (in prosieguo: «le Seychelles») un nuovo protocollo (in prosieguo: «il protocollo») dell'accordo di partenariato, che conferisce alle navi dell'UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione delle Seychelles in materia di pesca. Al fine di garantire la continuità delle attività di pesca delle navi dell'UE, il protocollo ne prevede l'applicazione provvisoria.

(4) In esito a tali negoziati, il protocollo è stato siglato il 3 giugno 2010 e modificato mediante scambio di lettere il 29 ottobre 2010.

(5) È opportuno firmare il protocollo e applicarlo su base provvisoria in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles (in prosieguo: «il protocollo») è approvata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.

*Articolo 3*

Il protocollo è applicato su base provvisoria a decorrere dalla sua firma <sup>(2)</sup>, conformemente al suo articolo 13, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

<sup>(1)</sup> GU L 290 del 20.10.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> La data della firma del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretario generale del Consiglio.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2010.

*Per il Consiglio*

*La presidente*

J. SCHAUVLIEGE

---